



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane circa le modalità di attuazione del regolamento sulle funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, modificato ed integrato dal d.P.R. 26 giugno 2006, n. 236.

Repertorio Atti n. *6/20* del 24 gennaio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 24 gennaio 2008;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", articolo 1, come modificata dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e, in particolare, il comma 4, che stabilisce che l'Alto Commissario svolga le proprie funzioni nell'osservanza, tra gli altri, del seguente principio fondamentale: "rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano";

VISTO il DPR 6 ottobre 2004, n. 258 "Regolamento concernente le funzioni dell' Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione", come modificato dal DPR 26 giugno 2006, n. 236, ed in particolare l'articolo 2, comma 1 che prevede che l'Alto Commissario eserciti le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione e rimette la definizione delle modalità per l'attuazione del regolamento medesimo nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali ad apposita intesa, in sede di questa Conferenza;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali", che all'articolo 147 individua e definisce le tipologie dei controlli interni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell' amministrazione digitale", che all'articolo 12 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni devono garantire, in forma vicendevole, la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio;

LM



VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali";

CONSIDERATO che la funzione di controllo, in particolare quella del controllo di regolarità amministrativa e contabile, demandata alla competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali si esplica secondo differenti modelli organizzativi;

CONSIDERATO che le regioni, le province autonome e gli enti locali sono al tempo stesso destinatari di informazioni e segnalazioni e promotori di attività per il coordinamento di diverse iniziative al fine della corretta applicazione della normativa di riferimento;

CONSIDERATO che l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni può: 1) disporre indagini di natura conoscitiva, anche su richiesta motivata delle amministrazioni; 2) effettuare il monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti da cui possa derivare danno erariale; 3) elaborare analisi e studi sull' adeguatezza e congruità del quadro normativo e sulle misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e fronteggiare fenomeni di corruzione e di illecito o di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l'Alto Commissario, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n. 258/2004, comunica alle amministrazioni interessate l'esito delle istruttorie compiute e verifica il seguito dato alle segnalazioni fatte;

CONSIDERATO che per poter svolgere i propri compiti istituzionali ai sensi delle disposizioni innanzi citate è necessario definire le modalità di collegamento tra i soggetti interessati tese a garantire, su base di reciprocità, un flusso informativo di dati e notizie ed a promuovere attività coordinate nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA la proposta di intesa trasmessa dall'Alto Commissario in data 7 dicembre 2007 e diramata in data 12 dicembre 2007;

CONSIDERATO che in sede di riunione tecnica del 21 gennaio 2008 sono state concordate due modifiche di carattere formale al testo dell'intesa;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali

SANCISCE INTESA

sulle modalità operative con cui dare esecuzione alle disposizioni di legge e di regolamento indicate in premessa, relative all' esercizio delle competenze attribuite all'Alto Commissario nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali ed avviare forme di collaborazione diretta tra le Amministrazioni interessate per favorire la promozione e realizzazione di iniziative e attività coordinate nel campo della prevenzione, del monitoraggio, dell'analisi, dell'accertamento e del contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

L'intesa, articolata nei punti che seguono, si propone di consentire, inoltre, l'individuazione di un campione di amministrazioni regionali e locali sottoposte alle indagini dell'Alto Commissario e di un sistema di verifica delle attività di monitoraggio delle attività poste in essere e dei risultati da esse conseguiti, nonché l'interoperabilità e la cooperazione tra strutture

43

pubbliche, nell'ambito del processo di riforma e innovazione della Pubblica Amministrazione, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi e/o di condizionamento delle organizzazioni criminali sulla pubblica amministrazione, di miglioramento dei servizi, di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, di potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e di contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Articolo 1

1. Nell'ambito dell'attività di cooperazione, le regioni, le province autonome e gli enti locali:
 - a) segnalano all'Alto Commissario i casi di reiterate disfunzioni che facciano supporre l'esistenza di fenomeni corruttivi o relativi ad altre forme di illecito nelle pubbliche amministrazioni dei quali siano venute a conoscenza nello svolgimento delle proprie competenze istituzionali;
 - b) promuovono attività di prevenzione e di controllo, nonché l'interoperabilità dei sistemi informativi;
 - c) favoriscono iniziative congiunte volte all'attuazione di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati;
 - d) richiedono all'Alto Commissario lo svolgimento di indagini conoscitive su specifici settori di attività o su particolari tematiche relative ai compiti di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
2. L'Alto Commissario può attivare i propri poteri anche d'ufficio nei confronti delle amministrazioni regionali e locali individuate sulla base di parametri definiti da un gruppo di lavoro paritetico composto dai rappresentanti delle componenti della Conferenza Unificata.

Articolo 2

1. Allo scopo di coadiuvare le Regioni, Province autonome ed enti locali nelle proprie attività di individuazione dei fenomeni di corruzione e di altre forme di illecito, e fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del DPR 6 ottobre 2004, n. 258, nell'esercizio delle competenze attribuitegli, l'Alto Commissario dà immediata comunicazione ai vertici dell'ente interessato ogni qual volta:
 - a) dispone indagini di natura conoscitiva a mente dell'articolo 1, comma 1, lettera d) o d'ufficio a norma del successivo comma 2;
 - b) effettua il monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti da cui possa derivare danno erariale.

Articolo 3

1. L'Alto Commissario insieme a Regioni, Province autonome ed enti locali, anche attraverso le rispettive associazioni rappresentative, avvia forme di collaborazione volte a realizzare iniziative e attività coordinate, anche a carattere di studio, nel campo della prevenzione, del monitoraggio, dell'analisi, dell'accertamento e del contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.
2. La collaborazione riguarda, inoltre, l'attività di formazione per il personale delle pubbliche

amministrazioni, anche con le finalità previste dall'art. 54, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On. le Linda Lanzillotta

